

Aviva Easy Drive Natanti



Contratto di Assicurazione
Responsabilità Civile e
Altre Garanzie



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
AGGIORNATO AL 01/11/2019

625

Gruppo Aviva



INTRODUZIONE

Aviva Easy Drive Natanti offre garanzie per i rischi derivanti dalla circolazione dell'autovettura e dai danni subiti dalla stessa o dalle persone che la utilizzano. Le coperture assicurative offerte di seguito indicate sono **operanti solo se richiamate in polizza**; per gli aspetti di dettaglio si fa rinvio alle relative sezioni delle Condizioni di Assicurazione.

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle condizioni di assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari.

LEGENDA

Per rendere più chiare le condizioni di assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:



CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)



ESCLUSIONI

- box rossi per indicare limiti, franchigie, scoperti ed esclusioni

LIMITI / FRANCHIGIE / SCOPERTI / ESCLUSIONI

- Frasi in **grassetto** per indicare le principali garanzie
- Frasi **evidenziate in grigio** per indicare: clausole onerose soggette ad approvazione specifica
- Lettere maiuscole per dare evidenza alle parole contenute nel glossario

CONTATTI

Assistenza clienti



Numero Verde gratuito anche da cellulare

AREA CLIENTI **MyAviva**



MyAviva le consente di accedere alla sua posizione assicurativa in ogni momento. Attivi subito il suo account su www.aviva.it.

CONTATTI

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	1
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	1
CONDIZIONI SPECIALI	3
2. RESPONSABILITÀ CIVILE	5
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	5
ESCLUSIONI	6
3. INCENDIO E FURTO	9
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	9
ESCLUSIONI	9
4. INFORTUNI	11
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	11
ESCLUSIONI	15
5. TUTELA LEGALE	17
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	17
ESCLUSIONI	20
6. NORME IN CASO DI SINISTRO	23
7. GLOSSARIO	30
7.1 GLOSSARIO GIURIDICO PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE	35

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE



CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - AGGRAVAMENTO E VARIAZIONE DEL RISCHIO

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni riportate in polizza rilasciate dal Contraente che, con la firma, si rende responsabile della loro esattezza.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società qualsiasi aggravamento del rischio (ad esempio modifica dell'uso del natante da privato a noleggio). Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1898 del Codice Civile).

Relativamente alla responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, la Società esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalle citate norme.

ART. 1.2 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo; alla scadenza le garanzie rimarranno tuttavia operanti fino alla data di effetto della stipulazione di un nuovo Contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

ART. 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio va eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato o è stato concluso il contratto.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore.

Qualsiasi comunicazione inerente il presente contratto va trasmessa al medesimo Intermediario.

ART. 1.4 LIMITI DI NAVIGAZIONE

L'assicurazione vale per il mar Mediterraneo entro gli stretti e per le acque interne dei Paesi Europei. Inoltre i limiti di navigazione sono estesi al mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

ART. 1.5 SOSTITUZIONE DEL NATANTE

Il Contraente, nel caso di furto totale, demolizione, esportazione, vendita o conto vendita del natante, presentando idonea documentazione comprovante la cessazione dello stesso, può chiedere che la polizza, previa restituzione del contrassegno di assicurazione, possa essere resa operante per un altro natante intestato al medesimo proprietario oppure al coniuge, al convivente more uxorio o ad uno dei soci e viceversa in caso di società di persone. Quanto sopra si applica anche nel caso di sostituzione di natante di proprietà di una pluralità di soggetti con altro intestato ad uno di essi.

ART. 1.6 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE, VENDITA O CONTO VENDITA

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per demolizione, esportazione, vendita o conto vendita del natante, salvo che il Contraente chieda di trasferire l'assicurazione su altro natante, è rimborsato il premio corrisposto e non usufruito ad eccezione delle imposte.

Il rimborso decorre dalla data di consegna della documentazione all'Intermediario.

L'Assicurato è tenuto a consegnare all'Intermediario una copia del documento comprovante la demolizione, l'esportazione, la vendita o il conto vendita del natante.

ART. 1.7 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER FURTO TOTALE

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per furto totale del natante, salvo che il Contraente chieda di trasferire l'assicurazione su altro natante, è rimborsato il premio corrisposto e non usufruito ad eccezione delle imposte e della parte relativa alla garanzia incendio e furto che rimane dovuta per intero anche per le rate eventualmente non ancora corrisposte.

L'appendice di rimborso decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente.

Il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia della suddetta denuncia.

ART. 1.8 CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di trasferimento della proprietà del natante la Società, previa restituzione del contrassegno di assicurazione, prende atto della voltura attraverso emissione di un'appendice a nome del nuovo proprietario.

Non sono ammesse variazioni del rischio.

Il contratto ceduto si estingue alla naturale scadenza.

ART. 1.9 ONERI FISCALI E CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Gli oneri fiscali e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto, valgono le norme di legge vigenti.

ART. 1.11 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

ART. 1.12 DUPLICATO CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE

Il Contraente può richiedere un duplicato del contrassegno in assicurazione nel caso in cui risulti sottratto, smarrito o distrutto oppure deteriorato (in quest'ultimo caso il documento deve essere restituito).

Il Contraente deve fornire alla Società copia della denuncia presentata alle competenti Autorità o, in alternativa, sottoscrivere un'autocertificazione circa l'evento accaduto.



CONDIZIONI SPECIALI
(valide solo se espressamente richiamate nel Contratto)

ART. 1.13 VINCOLO LEASING

Il contratto è vincolato a favore della società vincolataria indicata in polizza; Aviva Italia S.p.A. s'impegna nei confronti di detta società per la durata della polizza a:

- non consentire alcuna variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il suo consenso;
- comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicarle con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporta comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

In caso di sinistro incendio e furto l'indennizzo è corrisposto, a norma dell'art.1891, 2° comma, del Codice Civile, alla Società di leasing la quale sottoscrive, nella sua qualità di proprietaria, la relativa quietanza liberatoria.

ART. 1.14 VINCOLO CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

Il contratto è vincolato a favore della società vincolataria indicata in polizza; Aviva Italia S.p.A. s'impegna nei confronti di detta società per la durata della polizza a:

- non consentire alcuna variazione delle garanzie prestate con il presente contratto senza il suo consenso;
- comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicarle, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto;
- non pagare in caso di sinistro incendio e furto alcun indennizzo senza il suo consenso scritto e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni di Assicurazione, sino alla data di scadenza del vincolo, salvo consenso scritto della vincolataria.

2. RESPONSABILITÀ CIVILE



CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi dalla navigazione del natante.

ART. 2.2 ESTENSIONI

Sono sempre previste le seguenti estensioni:

1) RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati a terzi dall'incendio del natante e dall'esplosione o dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del natante, in caso di eventi non risarcibili ai sensi dell'assicurazione obbligatoria, **ad eccezione dei danni alle cose trasportate sul natante.**

Sono compresi i danni al locale, di proprietà di terzi, adibito a rimessa del natante

2) RESPONSABILITÀ CIVILE TRASPORTATI

L'assicurazione copre la responsabilità civile dei trasportati a bordo del natante per i danni causati dagli stessi a terzi non trasportati.

3) REGATE VELICHE

Per le imbarcazioni a vela munite di motore, l'assicurazione copre i danni causati a terzi durante la navigazione, comprese le regate.

4) ALAGGIO E VARO

L'assicurazione copre la responsabilità civile per i danni causati a terzi durante le operazioni di alaggio (manovra per portare il natante all'asciutto) e varo (manovra per portare il natante in acqua).

5) GIACENZA A TERRA

L'assicurazione copre la responsabilità civile per i danni causati a terzi quando il natante si trova in giacenza a terra, compresi quelli causati dall'incendio del natante comunque verificatosi.

6) NATANTE ADIBITO A SCUOLA GUIDA

Per i natanti destinati esclusivamente a scuola guida, l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni; l'allievo conducente, in questo caso, è considerato terzo.

In occasione dell'esame di guida sono considerati terzi l'esaminatore e l'istruttore; non è, invece, considerato terzo l'allievo durante lo svolgimento del predetto esame.

7) HOVERCRAFT

L'assicurazione copre la responsabilità civile anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua.

I massimali indicati nel contratto sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, a quelli non compresi nell'assicurazione obbligatoria.



ESCLUSIONI

ART. 2.3 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante e la Società esercita il diritto di Rivalsa:

- a) se il Conducente non sia abilitato alla guida del Natante a norma delle disposizioni vigenti;
- b) nel caso di Natante adibita a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non sia presente una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) nel caso di Natante a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il Natante non sia guidata dal Proprietario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale, purché dimostrabile per iscritto;
- d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- e) nel caso di Natante condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;
- f) nei circuiti oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- g) in caso di dolo del Conducente.
- h) Nel caso che il natante navighi senza aver effettuato le necessarie revisioni secondo le modalità previste.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, la Società esercita il diritto di Rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

La Società non esercita il diritto alla Rivalsa nei confronti degli appartenenti al Nucleo familiare del Proprietario del Natante o dei suoi figli fiscalmente a carico se non nei casi in cui avrebbe diritto di esercitarla nei confronti del Proprietario stesso.



FORME TARIFFARIE (valide solo se espressamente richiamate nel Contratto)

ART. 2.4 TARIFFA CON FRANCHIGIA FISSA

L'assicurazione è stipulata, per ogni sinistro, con una franchigia dell'importo indicato in polizza.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la richiesta del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.



CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide solo se espressamente richiamate NEL Contratto)

ART. 2.5 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Nei confronti del Proprietario o del Locatario

A parziale deroga dell'art. 2.3 la Società rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del Proprietario o del Locatario nei seguenti casi:

- a) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non venga effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- b) Conducente non abilitato alla guida del Natante a norma delle disposizioni vigenti.

Quanto sopra non è operante nel caso in cui il Proprietario o Locatario sia a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di Rivalsa.

Nei confronti del Proprietario o del Locatario oppure del Conducente

A parziale deroga dell'art. 2.3 la Società rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del Proprietario o del Locatario oppure del Conducente nei seguenti casi:

- a) Conducente in stato di ebbrezza, ad eccezione dei casi di etilismo cronico, o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;
- b) Conducente con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto o che abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta

comunque inteso che, qualora detta patente non sia rinnovata dalle competenti Autorità entro 90 giorni dalla data del Sinistro, la Società esercita il diritto di Rivalsa, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente del Natante a causa del Sinistro stesso.

ART. 2.6 ESTENSIONE TRAINO

L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante dal traino di una o più persone comunque effettuato: sci nautico, paracadute ascensionale, traino di gommoni e galleggianti; sono comprese in garanzia le persone trainate.

ART. 2.7 ESTENSIONE ALLE ACQUE DI TUTTO IL MONDO

I limiti di navigazione sono estesi alle acque di tutto il mondo.

3. INCENDIO E FURTO



CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal natante - inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie purché questi ultimi siano indicati in polizza - a seguito di:

INCENDIO

Incendio con sviluppo di fiamma, Esplosione, Scoppio e Azione del fulmine.

FURTO

Furto totale o parziale; sono compresi i danni prodotti al natante:

- nell'esecuzione o nel tentativo di tale reato o per asportare cose in esso contenute;
- da urto o collisione subiti dal natante durante la navigazione successiva al furto.

Gli scoperti per la garanzia Furto sono quelli indicati in polizza.



ESCLUSIONI

ART. 3.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;
- c) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del natante nonché dei trasportati;
- d) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;

e) derivanti da furto di motori marini per i quali non sia stato adottato, durante la giacenza su area pubblica, un efficace congegno di bloccaggio.

4. INFORTUNI



CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura gli infortuni subiti dal conducente del natante occorsi durante la navigazione.

La garanzia è estesa agli infortuni derivanti dalle operazioni rese necessarie per la ripresa della navigazione a seguito di incidente o di guasto verificatosi durante la navigazione stessa.

ART. 4.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

ART. 4.3 MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno in cui l'infortunio è avvenuto, la Società liquida agli eredi in parti uguali la somma assicurata per il caso di morte, salvo quanto previsto al successivo Art. 4.6 "Cumulo di indennità - Diritto all'indennizzo per Invalidità Permanente in caso di morte".

ART. 4.4 INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa dovesse verificarsi - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla Somma assicurata

per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai Valori e ai criteri sottoelencati.

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE	DESTRO	SINISTRO
PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE		
di un arto superiore	70%	60%
di una mano o un avambraccio	60%	50%
di un pollice	18%	16%
di un indice	14%	12%
di un medio	8%	6%
di un anulare	8%	6%
di un mignolo	12%	10%
di una falange del pollice	9%	8%
di una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
di un occhio	25%	
di ambedue gli occhi	100%	
di un rene	15%	
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	
ANCHILOSI		
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10%	8%
dell'anca in posizione favorevole	35%	
del ginocchio in estensione	25%	
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica	15%	
PARALISI COMPLETA		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
dello sciatico popliteo esterno	15%	
AMPUTAZIONE		
di un arto inferiore al di sopra della metà della coscia	70%	
di un arto inferiore al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	

di un arto inferiore al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba	50%
di un piede	40%
di ambedue i piedi	100%
di un alluce	5%
di un altro dito del piede	1%
della falange ungueale dell'alluce	2,5%
SORDITÀ COMPLETA	
di un orecchio	10%
di ambedue gli orecchi	40%
STENOSI NASALE ASSOLUTA	
monolaterale	4%
bilaterale	10%
POSTUMI DI FRATTURA	
scomposta di una costa	1%
amielica somatica con deformazione a cune di una vertebra cervicale	12%
amielica somatica con deformazione a cune di una vertebra dorsale	5%
somatica con deformazione a cune di 12° dorsale	10%
amielica somatica con deformazione a cune di una vertebra lombare	10%
di un metamero sacrale	3%
di un metamero coccigeo con callo deforme	5%
POSTUMI DI UN TRAUMA DISTORSIVO	
cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro valgono per il lato Sinistro e viceversa.

In caso l'Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il Valore corrispondente alla perdita anatomica dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla Somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il Valore del 100%.

Nei casi di invalidità permanente non specificata nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito con riferimento ai Valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

ART. 4.5 SPESE DI CURA

La Società rimborsa le spese di cura sostenute dall'Assicurato, e non coperte da altre Assicurazioni private o sociali, per:

- prestazioni mediche, chirurgiche e farmaceutiche;
- esami diagnostici e di laboratorio resi indispensabili dall'Infortunio;
- uso di sale operatorie e di materiali d'intervento;
- terapie fisiche effettuate durante il ricovero ospedaliero;
- rette di degenza in ospedale o clinica;
- spese per il trasporto con ambulanza delle persone assicurate in ospedale o clinica.

La domanda per il rimborso delle spese di cura deve essere accompagnata dalle ricevute originali di quanto pagato e deve essere presentata entro un mese dal termine della cura medica o del ricovero.

Se, pur usufruendone, una parte delle spese rimanga a carico dell'Assicurato la garanzia vale, nei limiti convenuti, per l'eccedenza di spesa non coperta dall'Assistenza sociale.

In caso di ricovero dell'Assicurato in istituto di cura, qualora le spese relative siano poste integralmente a carico del servizio sanitario nazionale e la garanzia di cui al presente articolo non venga quindi a essere assolutamente impegnata, la Società corrisponde all'Assicurato, per ciascun giorno di comprovata degenza nell'istituto, in sostituzione del rimborso delle spese di cura, una indennità giornaliera pari all'1% della Somma assicurata a suo favore per tale titolo e per un massimo di 60 giorni per evento. A questi effetti il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano come un unico giorno.

ART. 4.6 CUMULO DI INDENNITÀ – Diritto all'indennizzo per Invalidità Permanente in caso di morte.

L'indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte. Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio e in conseguenza di questo l'Assicurato dovesse morire, la Società corrisponde agli eredi, la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiedi il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'Assicurato decede per cause indipendenti dall'Infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Società, previa produzione del certificato di morte, liquida agli eredi:

- l'importo già concordato

oppure, in mancanza,

- l'importo offerto

oppure, se non vi è ancora stata l'offerta,

- l'importo oggettivamente determinabile dalla Società con le modalità e nei termini stabiliti dalla Garanzia 7.4 Infortuni delle Condizioni di Assicurazione. A tal fine, andrà fornita alla Società la documentazione attestante la stabilizzazione in vita dei postumi permanenti invalidanti, corredata, se non ancora prodotta, da tutta la documentazione medica e, in caso di ricovero, la cartella clinica.

Al fine di individuare con certezza gli eredi, gli stessi, dovranno fornire alla Società:

- certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;

- nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società dal reimpiego della quota spettante al minore o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione, se necessaria, per la corretta identificazione degli aventi diritto.

ART. 4.7 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto a ogni azione di regresso verso i terzi responsabili dell'Infortunio per le prestazioni effettuate in forza della presente assicurazione.



ESCLUSIONI

ART. 4.8 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante per gli infortuni:

- a) subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, qualora le lesioni prodotte dall'infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche;
- b) verificatisi durante la guida del natante da parte di conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti, ad eccezione del natante guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro 90 giorni dalla data del sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; avvenuti quando il natante sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- c) avvenuti quando il natante non sia utilizzato secondo quanto previsto dal certificato o licenza di navigazione;

- d) avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o no - di energia nucleare o di radioattività;
- e) occorsi in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- f) verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo che si tratti di regate veliche.



CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(valide solo se espressamente richiamate NEL Contratto)

ART. 4.9 TABELLA INAIL

La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dall'art. 4.4 si intende sostituita con quella di cui all'allegato n.1 al D.P.R. n.1124 del 30/6/1965 e successive modifiche intervenute sino alla data di stipula del presente Contratto.

5. TUTELA LEGALE



CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in Polizza, il rischio dell'Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria, a tutela dei diritti delle persone assicurate, conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del Sinistro;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una Transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate da DAS;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'Assistenza di un interprete;

entro il limite massimo di 10 ore lavorative;

- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;

entro il limite massimo di 1.100€;

- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente

entro il limite massimo di 11.000€.

L'importo della cauzione è anticipato da parte di DAS a condizione che sia garantita a DAS la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe.

L'importo anticipato deve essere restituito a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali, DAS conteggia gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

ART. 5.2 AMBITO GARANZIA

L'assicurazione tutela i diritti dell'Assicurato che, in relazione alla proprietà o all'uso del Natante indicata in Polizza:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a Procedimento penale per delitto colposo o per Contravvenzione; la garanzia opera anche qualora l'Assicurato sia sottoposto a Procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186/186 bis del Codice della Strada), purché venga accertato un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l. In caso di accertamento di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o a seguito di imputazione per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 del Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 del Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di Polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato, esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all'Assicurato le spese legali garantite in Polizza.
- c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;

per le quali il Valore in lite sia superiore a 200€.

L'assicurazione è inoltre prestata per:

- d) il ricorso avverso il provvedimento che ha privato l'Assicurato della patente, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della Navigazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
- e) ottenere il dissequestro del Natante rimasta coinvolta in un incidente con terzi;
- f) a parziale deroga di quanto previsto all'art. 8.7 comma b) - Esclusioni, presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso l'Ordinanza – Ingiunzione di pagamento di una Somma di denaro quale Sanzione amministrativa. Tale garanzia vale quando l'applicazione della sanzione sia connessa a un Incidente stradale,

per il quale operino le garanzie previste alle suddette lettere a) e b), purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del Sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;

- g) a parziale deroga di quanto previsto all'art. 8.7 comma b) - Esclusioni, presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso l'Ordinanza – Ingiunzione di pagamento di una Somma di denaro quale Sanzione amministrativa, ove la Sanzione amministrativa non sia connessa a un incidente della Navigazione. La garanzia è operante con il limite di una denuncia per ciascun anno assicurativo, ove ne sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l'importo della sanzione stessa sia pari o superiore a 100€.

Le garanzie di cui alle lettere a) e b) operano, inoltre, anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo. Nel caso il Contraente sia una società, dette garanzie operano esclusivamente a favore della persona che ha sottoscritto la Polizza.

ART. 5.3 VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie del presente articolo valgono per i sinistri che dovessero verificarsi e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul bacino del mar Mediterraneo, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di Procedimento penale;
- nei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, nelle ipotesi di vertenze contrattuali;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

ART. 5.4 INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il Sinistro s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del Contratto, con eccezione per le controversie contrattuali per le quali la garanzia opera trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del Contratto.

Se il Contratto è emesso in sostituzione di analogo Contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il Contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo Contratto.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di "Invito a presentarsi" (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di "Accompagnamento coattivo" (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del Contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse.

Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

ART. 5.5 PERSONE ASSICURATE

Le persone assicurate sono il Proprietario, il Conducente e i trasportati sul natante indicato in Polizza.

ART. 5.6 CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle garanzie, DAS fornisce un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in Polizza. L'Assicurato in orario d'ufficio può:

- **telefonare al numero Verde 800.341.143;**
- **scrivere a consuldas@das.it,**

per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed Assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.



ESCLUSIONI

ART. 5.7 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- a) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) per materia fiscale e amministrativa, fatta eccezione per quanto espressamente previsto dall'art. 5.2 – lettere f) e g);
- c) per acquisto di beni mobili registrati;

- d) se il Conducente non sia in possesso dei requisiti o non sia abilitato alla guida del Natante secondo la normativa vigente;
- e) se il Conducente guidi il Natante con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottemperi agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il Conducente sia munito di patente scaduta, ma ottenga il rinnovo della stessa entro i 90 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;
- f) se il Natante non sia coperta da regolare assicurazione obbligatoria in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni e successive modifiche e/o aggiornamenti;
- g) se il Natante non sia utilizzata secondo quanto previsto dalla licenza di navigazione.

PREVENZIONE E SICUREZZA DURANTE LA NAVIGAZIONE

Il miglioramento della sicurezza durante la navigazione deve rappresentare, a tutti i livelli, una delle finalità centrali in tema di mobilità.

E' indispensabile assumere un atteggiamento di guida consapevole e attenta che si realizza attraverso l'uso corretto e costante degli strumenti di sicurezza e il rispetto delle norme di navigazione previste dal Codice della nautica da diporto.

Questa è la base essenziale per garantire una maggior protezione dell'incolumità fisica: un comportamento a rischio assume, infatti, un ruolo determinante nella quasi totalità degli incidenti nautici.

Si consiglia:

- di evitare l'uso di bevande alcoliche e stupefacenti;
- di evitare gli eccessi di velocità e una condotta di guida spericolata;
- la massima concentrazione evitando gesti o manovre che possano distrarre il conducente;
- di tenere basso il volume dell'impianto stereo;
- di portare a bordo del natante un numero di persone non superiore a quello consentito;
- di distribuire bene il carico a bordo;
- di rispettare le distanze di sicurezza;
- di guidare con maggiore prudenza quando le condizioni di visibilità sono precarie;
- di ascoltare le previsioni del tempo, essere a conoscenza degli avvisi ai naviganti, riconoscere i segnali di pericolo, di emergenza e di soccorso;
- di provvedere a una manutenzione periodica verificando tutti i livelli di sicurezza del proprio natante;
- di avere a bordo le attrezzature di sicurezza e le dotazioni in relazione alla navigazione da svolgere.

6. NORME IN CASO DI SINISTRO

6.1 NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 6.1.1 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del Sinistro deve essere presentata immediatamente e direttamente all'Intermediario oppure alla Società:

- **telefonando al numero Verde 800.117.330;**
- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) **aviva_italia_spa@legalmail.it.**

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A richiesta della Società devono essere prodotti in copia:

- certificato o licenza di navigazione e documento attestante la proprietà del natante;
- patente del conducente.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia pagato al terzo danneggiato, in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).

ART. 6.1.2 GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, laddove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

6.2 NORME IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E FURTO

ART. 6.2.1 DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere presentata per iscritto direttamente all'Intermediario entro 5 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione del numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto e delle conseguenze, oppure alla Società:

- **telefonando al numero Verde 800.117.330;**
- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) **aviva_italia_spa@legalmail.it.**

Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti relativi al sinistro. Nei casi di incendio e di furto, l'Assicurato deve presentare denuncia alle Autorità e inviarne copia alla Società. Nel caso di furto totale all'estero in uno dei Paesi non facente parte dell'Unione Europea, l'Assicurato deve ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.

ART. 6.2.2 RIPARAZIONI O SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del natante purché manifesti tale volontà entro il termine di 15 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro o dal ritrovamento del natante.

La Società ha altresì facoltà di sostituire il natante invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dello stesso.

L'Assicurato, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il natante nella rimessa o nel cantiere navale, deve astenersi dall'effettuare altre riparazioni prima di aver ricevuto il consenso della Società nei termini di cui sopra.

ART. 6.2.3 VALORE DEL NATANTE AL MOMENTO DEL SINISTRO

Il valore del natante è rilevato dalle quotazioni di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate. Qualora non siano disponibili le quotazioni si prende in considerazione il valore di mercato di natanti simili per caratteristiche e prestazioni, escluso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

ART. 6.2.4 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il Valore che il Natante o sue parti avevano al momento del Sinistro e il Valore di ciò che eventualmente resta dopo il Sinistro. L'eventuale differenza in eccesso del Valore data dagli accessori e/o audiofonovisivi non di serie, se assicurati, deve risultare dalla Polizza.

Il Valore degli accessori e audiofonovisivi non di serie, se indicati in Polizza, è determinato tenendo conto della data di acquisto dimostrabile da fattura o documento equivalente.

Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della Regola proporzionale che segue.

Se il Valore Assicurato fosse inferiore a quello commerciale al momento del Sinistro, la liquidazione viene effettuata in proporzione al rapporto tra i due Valori; tuttavia se il Valore commerciale al momento del Sinistro non superi il 10% di quello indicato in Polizza non si applica la predetta Regola proporzionale.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA a condizione che l'importo dell'imposta sia compreso nel Valore Assicurato e che l'Assicurato la tenga a suo carico.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Natante in occasione della riparazione.

Degrado d'uso Sinistro totale

In caso di **Sinistro totale** la liquidazione del danno viene effettuata, nei limiti del Valore Assicurato e senza tener conto del Degrado del Natante o delle sue parti, se l'evento dannoso dovesse verificarsi entro **12 mesi** dalla data di prima immatricolazione del Natante, in qualsiasi Paese essa sia avvenuta.

Degrado d'uso Sinistro parziale

In caso di **Sinistro parziale** che colpisca il Natante non viene applicato alcun Degrado alle parti sinistrate (fatta eccezione per batteria e pneumatici) se il Sinistro dovesse verificarsi entro **7 anni** dalla data di prima immatricolazione, in qualsiasi Paese essa sia avvenuta, nei limiti del Valore commerciale del Natante al momento del Sinistro.

ART. 6.2.5 SCOPERTI E MINIMI

La Società indennizza all'Assicurato la Somma liquidata a termini delle condizioni contrattuali con applicazione dell'eventuale Scoperto e minimo come riportato in Polizza.

ART. 6.2.6 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 6.2.7 LIQUIDAZIONE DEI DANNI E NOMINA DEI PERITI

La determinazione dell'ammontare del danno avviene mediante accordo diretto tra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo la scelta, su richiesta anche di una sola delle Parti, viene effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il Valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

ART. 6.2.8 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

ART. 6.2.9 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Tuttavia, in caso di furto totale, tale disposizione è applicata purché siano trascorsi 30 giorni dalla data del sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. Tuttavia, in caso di furto totale, tale disposizione è applicata purché siano trascorsi trenta giorni dalla data del sinistro.

La Società in caso di furto totale ha la facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- l'estratto cronologico generale rilasciato dai registri speciali;
- la procura notarile a vendere a favore della Società stessa;
- il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura della Repubblica, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario sulle cause del sinistro.

L'indennizzo è effettuato in Italia con la valuta avente corso legale al momento del pagamento.

ART. 6.2.10 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

L'Assicurato è tenuto a informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del Natante o di sue parti.

In caso di recupero che avvenga prima del pagamento dell'indennizzo la Società

risponde soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del Furto.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato autorizza la Società a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato è ripartito fra le Parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di conservare quanto fosse recuperato: in questo caso si procede a una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dall'art. 6.2.7 e si effettua il conguaglio con l'indennizzo precedentemente pagato.

6.3 NORME IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI

ART. 6.3.1 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E RELATIVI OBBLIGHI

La denuncia del Sinistro con l'indicazione delle cause che l'hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere presentata per iscritto direttamente all'Intermediario entro 5 giorni dall'Infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità oppure alla Società:

- telefonando al numero Verde 800.117.330;
- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) aviva_italia_spa@legalmail.it.

Se l'Infortunio ha causato la morte dell'Assicurato, o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Società.

L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria sciogliendo, a tal fine, dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

ART. 6.3.2 CONTROVERSIE E ARBITRATO IRRITUALE

In caso di controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sui criteri di indennizzabilità di cui all'art. 7.2, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull'indennizzo.

In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato irrituale, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

ART. 6.3.3 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni. L'indennizzo è effettuato in Italia con la valuta avente corso legale al momento del pagamento.

6.4 NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE

La Società affida la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (in seguito detta DAS), con sede in via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona.

ART. 6.4.1 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

Per denunciare un Sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità:

1. Denuncia Telefonica

Contattare DAS:

- dall'Italia numero Verde 800.341.143
- dall'estero +39.045.83.78.901

Gli esperti di DAS raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilasceranno un numero identificativo della pratica;

2. Denuncia Scritta

La denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:

- per posta elettronica a sinistri@das.it;
- per posta ordinaria a D.A.S. S.p.A. - via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'avviso di garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, qualora il tentativo di bonaria definizione non abbia dato esito positivo.

Qualora l'Assicurato scelga un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, DAS garantirà gli onorari del domiciliatario;

con il limite della Somma di 3.000€. Tale Somma è compresa nei limiti del massimale per Sinistro e per anno assicurativo

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.

ART. 6.4.2 DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

L'Assicurato è tenuto a fornire alla DAS tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

ART. 6.4.3 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 12.4.1.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre

che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;

- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna Transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

La Società e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

ART. 6.4.4 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio, con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

In caso di disaccordo, purché prima le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

ART. 6.4.5 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

7. GLOSSARIO

Accessori e apparecchi audiofonovisivi

Installazioni non estraibili e fissate stabilmente sul Natante, quali ad esempio: cerchi in lega, radio, telefoni, televisori, lettori CD, vivavoce, navigatori satellitari.

Questi equipaggiamenti possono essere di serie quando costituiscono la dotazione del Natante senza alcun supplemento al prezzo di listino oppure non di serie purché documentati da fattura o altro documento equivalente.

Aggravamento del rischio

Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità del verificarsi del danno.

Ania

Associazione che riunisce le principali imprese assicuratrici operanti in Italia.

Assicurato

Nella responsabilità civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal Contratto. Negli altri casi, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Insieme delle garanzie prestate tramite il Contratto di assicurazione.

Aviva

Aviva Italia S.p.A..

Azione del fulmine

Effetto diretto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

Certificato di assicurazione

Documento che attesta la validità e la durata dell'assicurazione.

Codice delle Assicurazioni

Testo che raccoglie i principi e le regole dell'ordinamento assicurativo.

Conducente

Persona alla guida del Natante.

Contraente

Persona fisica o giuridica che sottoscrive il Contratto nell'interesse proprio o per conto di chi spetta, assumendone i relativi obblighi.

Degrado

Percentuale di riduzione applicata sulla parte del danno indennizzabile in conseguenza del Sinistro. Tale percentuale corrisponde al rapporto fra la differenza del Valore a nuovo e quello commerciale del Natante rispetto al Valore a nuovo stesso al momento del Sinistro.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori a elevata temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga velocemente.

Franchigia

Parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Reato perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o altri. Al Furto è sempre parificata anche la rapina intendendo per tale la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altre persone.

Imbarcazione a vela

Natante che affida la sua propulsione grazie allo sfruttamento del vento; per l'assicurazione della Responsabilità Civile è obbligatorio che l'imbarcazione sia munita di motore per gli spostamenti dal porto in alto mare e viceversa e nelle situazioni di necessità.

Incendio

Combustione, con sviluppo di fiamma, del Natante che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo/indennità

Somma che la Società eroga all'Assicurato o al beneficiario in caso di Sinistro.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce la morte e/o lesioni corporali obiettivamente constatabili connesso alla navigazione del Natante.

Intermediario

Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta Assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (già ISVAP) è l'ente che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

Leasing

Contratto di locazione mediante il quale una società di leasing fornisce la disponibilità di un Natante dietro il pagamento di un canone periodico.

Locatario

Utilizzatore del Natante affidatagli in locazione.

Massimali, Capitali, Valori, Somma

Importi che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del Risarcimento contrattualmente stabilito.

Natante

L'unità assicurata indicata in polizza (motore marino amovibile, natante, motoscafo, imbarcazione, nave), ad uso privato o da diporto di qualsiasi potenza e adibita alla navigazione marittima, lacustre o fluviale.

Navigazione

Navigazione e giacenza in acqua del natante.

Nucleo familiare

Persone conviventi con il Proprietario del Natante riportati nello stato di famiglia.

Parti

Soggetti destinatari della disciplina contrattuale: Contraente e Società.

Periodo di assicurazione

Periodo per il quale è pattuita la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il Premio corrispondente.

Periodo di osservazione

Periodo durante il quale la Società determina la Classe di merito da attribuire per l'anno successivo sulla base dell'applicazione delle regole evolutive.

Polizza o Contratto

Documento che prova l'assicurazione.

Premio

Somma dovuta dal Contraente alla Società.

Proprietario

Intestatario al PRA, Locatario o chi possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. Nel caso di Natante in leasing, il Locatario è parificato al Proprietario.

Registri nautici

Il “Registro delle imbarcazioni da diporto” e il “Registro delle navi da diporto” tenuti dagli uffici marittimi (Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi) contengono le “matricole” di tutte le unità iscritte.

Regola proporzionale

Regola per cui se l'assicurazione copre solo una parte del Valore che la cosa assicurata aveva al tempo del Sinistro, l'assicurazione risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).

Risarcimento

Somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di Sinistro.

Rischio

Probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rivalsa

Diritto che la Società ha di recuperare, nei confronti del Contraente o dei titolari dell'interesse Assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal Contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al Risarcimento del danno.

Scoperto

Percentuale della Somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Scoppio

Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione per eccessiva pressione.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro con responsabilità paritaria

Sinistro pagato parzialmente, per il quale sia stato accertato un concorso di colpa con attribuzione all'Assicurato di una percentuale di responsabilità pari a quella di uno o più conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.

Sinistro con responsabilità principale

Sinistro pagato, totalmente o parzialmente, per il quale sia stata accertata una responsabilità esclusiva dell'Assicurato o, in caso di concorso di colpa, una sua quota di responsabilità superiore a quella dei conducenti di ogni altro veicolo coinvolto nel Sinistro.

Sinistro senza seguito

Sinistro per il quale non è stato effettuato alcun pagamento a titolo di Risarcimento o di indennizzo.

Stanza di Compensazione

Istituita presso la Consap, gestisce le regolazioni contabili tra le imprese assicuratrici in merito alla convenzione per il Risarcimento diretto in caso di Sinistro di responsabilità civile.

La Stanza di Compensazione provvede, su richiesta dell'Assicurato, a comunicare l'ammontare dei sinistri liquidati che possono essere rimborsati alla stessa.

Valore a nuovo

Prezzo di listino del Natante pubblicato su Quattroruote, comprensivo degli eventuali accessori e apparecchi audiofonovisivi.

Valore commerciale

Valore del Natante determinato considerando il suo deprezzamento in funzione dell'anno di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, della cessata produzione o meno, nonché della dotazione di eventuali accessori.

13.1 GLOSSARIO GIURIDICO PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE

Arbitrato

Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assistenza stragiudiziale

Attività che viene svolta tentando una mediazione tra le Parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

Contravvenzione

Reato minore che viene punito senza considerare l'elemento della volontà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto sia stato commesso volontariamente o involontariamente. La Contravvenzione viene identificata rispetto al delitto in quanto punita con l'arresto o l'ammenda. Le violazioni al Codice della Strada, impropriamente chiamate "contravvenzioni", sono per la massima parte sanzioni amministrative.

DAS

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., società che gestisce la garanzia tutela legale.

Danno extracontrattuale

Danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito dalla

persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone (ad esempio il danno subito nel corso di un Incidente stradale). Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto

Reato più grave della Contravvenzione, che può essere più commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se sia stato commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze siano più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se sia stato commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.

Diritto civile

Complesso di norme che regolano i rapporti tra privati (aziende o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale

Complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge civile (vedi alla voce diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività.

Fatto illecito

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori dalle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Insorgenza del Sinistro

Momento nel quale inizia la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di Contratto.

Ai fini della validità delle garanzie contenute nella sezione tutela legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della Polizza e, se il comportamento contestato sia continuato, si prende in considerazione la prima

violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificatamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di Procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il Reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di Vertenza contrattuale: il momento in cui una delle Parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Oneri fiscali

Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.) a carico dell'Assicurato.

Procedimento penale

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che è notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di Polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Reato

Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti secondo il tipo di pena prevista dalla legge.

Sanzione amministrativa

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati. Può colpire sia le persone fisiche sia quelle giuridiche. Può consistere nel pagamento di una Somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la Sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi è inflitta dall'Autorità Giudiziaria.

Sinistro

Il verificarsi della controversia per la quale è prevista l'assicurazione.

Spese di giustizia

Spese del processo penale poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce diritto penale).

Spese di soccombenza

Spese che la Parte che perde una causa civile deve pagare alla Parte vittoriosa. Il

giudice decide se e in che misura tali spese debbano essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce diritto civile).

Spese peritali

Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – Consulente Tecnico d'Ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).

Transazione

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Vertenza contrattuale

Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle Parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

AREA CLIENTI MyAviva



Pochi click per essere sempre aggiornato,
quando e dove vuoi.

Attiva subito il tuo account su www.aviva.it
e **accedi alla tua area personale** dove potrai trovare:



Le coperture assicurative
in essere



Lo stato dei pagamenti
e le relative scadenze



Le condizioni contrattuali
e i documenti di polizza



...il monitoraggio
dei tuoi sinistri

Aviva Italia S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it



Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45,684,400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 09197520159 Partita IVA 10540250965 Società appartenente ad Aviva Gruppo IVA Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi

